

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIAMPACAVALLO APS

TITOLO I - Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

- 1) Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Roma l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Ciampacavallo APS". L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.
- 2) Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo cui l'Associazione intende affidarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo, con particolare riferimento:
 - a. alle disposizioni del CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva;
 - b. alle disposizioni del CIP, Comitato Italiano Paralimpico nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Paralimpiche e/o delle Discipline Sportive Associate Paralimpiche e/o degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica.
- 3) L'associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CIP, del CONI e delle federazioni associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs 39\2021;
- 4) La durata dell'Associazione è indeterminata.

TITOLO II - Scopo – Oggetto

Articolo 2

- 1) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, apartitico e aconfessionale, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun scopo di lucro e opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati/e, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità delle persone.
- 2) L'Associazione intende uniformarsi nello svolgimento delle sue attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

Articolo 3

- 1) L'Associazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n° 117, si propone di esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività:
 - a. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - b. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016 n° 112, e successive modificazioni;
 - c. prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale;
 - g. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - h. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
 - i. agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n° 141 e successive modificazioni;
- 2) L'Associazione, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui la lettera a del precedente comma, si propone inoltre di:
- a. promuovere l'attività sportiva come fattore di valorizzazione, di emancipazione, di inclusione e di partecipazione delle persone appartenenti a fasce deboli della popolazione, in particolare disabili e individui a rischio di emarginazione e di devianza, senza distinzioni di: etnia, età, identità sessuale, status sociale ed economico.
 - b. promuovere nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale, l'accoglienza e la partecipazione aperta, visibile e attiva delle persone, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione e la diffusione della cultura dei diritti e delle pari opportunità;
 - c. promuovere e sviluppare la pratica sportiva dilettantistica anche nella sua accezione non agonistica e ludico-motoria e con finalità quindi formative e ricreative, nell'ambito delle discipline equestri;
 - d. organizzare, in Italia e all'estero, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti, manifestazioni ed eventi sportivi, comprese le attività anche ricreative correlate allo scopo sociale;
 - e. promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche;
 - f. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
 - g. gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - h. organizzare gruppi sportivi per la partecipazione, in Italia e all'estero, a manifestazioni e iniziative sportive;
 - i. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori/trici sportivi/e;
 - j. organizzare, in via diretta o in concorso con altri soggetti, in Italia e all'estero, attività ed eventi utili alla cultura dell'integrazione e di accoglienza dei soggetti svantaggiati nel mondo dello sport;
 - k. organizzare attività culturali, ricreative e di svago a favore di un migliore utilizzo del tempo libero delle persone associate.
- 3) Tutte le attività dell'Associazione vengono realizzate avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei/le propri/e associati/e.
- 4) L'Associazione può avvalersi di lavoratori/trici dipendenti o di prestatori/e di lavoro autonomo o di altra natura prevista dalla normativa vigente, anche dei/le propri/e associati/e, quando ciò sia ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità, nei limiti previsti dall'art. 36 D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117.

Articolo 4

- 1) L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni necessarie e utili al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
- 2) L'Associazione esclude l'esercizio di attività finanziarie e commerciali che non siano svolte in maniera marginale e in ogni caso ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
- 5) L'Associazione, allo scopo di migliorare il perseguimento dei propri fini statutari, può istituire al proprio interno Sezioni eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.
- 6) L'Associazione può associarsi ad altre Associazioni, Società ed Enti senza scopo di lucro, anche transnazionali, con oggetto analogo al proprio, ma con il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III – Soci/e

Articolo 5

- 1) Il numero dei/le soci/e è illimitato. Possono essere soci/e dell'Associazione le persone che ne condividano gli scopi e che si impegnino a rispettarli.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato ossia è esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

- 1) Sono soci/e le persone che, fatta domanda scritta, sono state ammesse con approvazione siglata da parte di un/a componente del Consiglio Direttivo, e che versano al contempo la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

In caso di richieste di ammissione a socio/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Questi rappresenterà il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenne.

In caso di richieste di ammissione a socio/a presentate da soggetti interdetti alla firma, le stesse dovranno essere controfirmate dal/la tutore ovvero amministratore/trice designato/a. Questi rappresenterà il/la socio/a a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a.

- 2) Ogni socio/a per consapevole accettazione assume l'obbligo di osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché degli Statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o delle Discipline Sportive Associate e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

Articolo 7

- 1) La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
- 2) La qualifica di socio/a dà in particolare diritto a:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto del sodalizio e dei Regolamenti interni;
 - b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
 - c. godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni delle cariche sociali.
- 3) Il diritto di voto nelle sedi deputate dei/le soci/e minorenni viene attribuito *ex lege* all'esercente la patria potestà fino al raggiungimento della maggiore età.

Articolo 8

- 1) I/le soci/e sono tenuti/e al versamento della quota sociale annuale, stabilita in funzione dei programmi di attività.
- 2) Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
- 3) Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – Recesso – Esclusione

Articolo 9

- 1) La qualifica di socio/a si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10

- 1) Le dimissioni ossia le domande di recesso da socio/a devono essere presentate per iscritto, anche via posta elettronica, al Consiglio Direttivo; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno sociale in cui è stato notificato.
- 2) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del/lla socio/a:
 - a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. che si renda moroso/a nel versamento della quota sociale annuale per un periodo superiore a centoventi (120) giorni decorrenti dall'inizio dell'anno sociale;
 - c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali e di immagine, all'Associazione.
- 3) In caso di morosità nel versamento della quota sociale annuale di cui al comma 2), lettera b del presente articolo, le deliberazioni di esclusione dovranno essere precedute da un sollecito scritto di pagamento, anche via posta elettronica, ai/le soci/e inadempienti, che avranno sessanta (60) giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Il Consiglio Direttivo, di fronte a comprovate e documentate condizioni di difficoltà dei/le soci/e inadempienti al versamento della quota annuale nei tempi previsti, potrà derogare il termine di regolarizzazione di cui sopra entro e non oltre la chiusura dell'anno sociale.

Articolo 11

- 1) Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere motivate e comunicate ai/le soci/e destinatari/e mediante lettera, anche in formato elettronico.
- 2) Il/la socio/a interessato/a dal provvedimento ha quindici (15) giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. In tal caso, il provvedimento viene sospeso fino al pronunciamento assembleare.
- 3) L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci/e, che avviene decorsi venti (20) giorni dall'invio del provvedimento o a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
- 4) I/le soci/e esclusi/e secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettere "a", "c" e "d" del presente Statuto non potranno più essere ammessi/e.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo comune ovvero Patrimonio

Articolo 12

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a. quote associative annuali e contributi degli/le associati/e;
 - b. quote, iscrizioni e contributi per la partecipazione e l'organizzazione di eventi e manifestazioni anche di carattere sportivo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali od altre Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli/le associati/e e a soggetti terzi nei limiti stabiliti dall'art. 4, comma 2, dello Statuto;
 - h. erogazioni liberali degli/le associati/e e di soggetti terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.
- 2) Il Fondo comune ovvero patrimonio dell'Associazione è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione. Esso non è mai ripartibile tra i/le soci/e durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
- 3) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
- 4) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha facoltà di costituire un fondo patrimoniale vincolato, distinto dal fondo di gestione, affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso terzi. La gestione di tale fondo è in carico al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che ne riferisce in Assemblea soci/e annualmente.

Esercizio Sociale

Articolo 13

- 1) L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il primo (1) gennaio e terminano il trentuno (31) dicembre di ciascun anno.
- 2) Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio annuale da presentare all'Assemblea degli/le associati/e. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI – Organi dell'Associazione

Articolo 14

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli/le associati/e;
 - b. il Consiglio Direttivo;

- c. il/la Presidente;
- d. il Collegio di Revisione dei Conti, qualora eletto.

Assemblee

Articolo 15

- 1) Le Assemblee dei/le soci/e sono ordinarie e straordinarie.
- 2) La convocazione delle Assemblee deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, oppure pubblicato sul sito web istituzionale dell'Associazione, e dove si svolgono le attività, almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
- 3) L'avviso della convocazione viene altresì comunicato individualmente ai/le singoli/e soci/e mediante modalità quali l'invio di posta elettronica, lettera semplice, fax o telegramma, in ogni caso almeno otto (8) giorni dall'adunanza.

Articolo 16

- 1) L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il Bilancio di esercizio annuale e le Relazioni ad esso connessa;
 - b. quando presente, approva il Bilancio di previsione;
 - c. procede alla elezione del/la Presidente dell'Associazione, dei/le componenti del Consiglio Direttivo e alla nomina del/la Revisore/a, quando presente, e ne stabilisce il numero dei/le componenti quando previsto;
 - d. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
 - e. delibera in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, ivi compresi i modelli organizzativi di cui all'art. 16, co. 2, D.lgs 39\2021;
 - f. approva gli eventuali Regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività associativa;
 - g. delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalle norme vigenti;
- 2) L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 3) L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, ossia dell'Ordine del Giorno:
 - a. dal/la Revisore/a, quando nominato/a;
 - b. da almeno un quinto ($\frac{1}{5}$) degli/le associati/e aventi diritto di voto;
 - c. da soci/e colpiti/e da provvedimento di esclusione di cui all'Art. 10 del presente Statuto.Nei casi previsti dalle lettere "a", "b" e "c" del presente comma, l'Assemblea deve essere convocata entro dieci (10) giorni dalla data di richiesta.

Articolo 17

- 1) Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di voto i/le soci/e maggiorenni e gli/le esercenti la patria potestà dei/le soci/e minorenni, **iscritti/e da almeno 3 mesi nel libro**

degli/le associati/e e in regola col versamento della quota associativa annuale secondo il principio del voto singolo.

- 2) I/le soci/e possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un/a altro/a socio/a avente diritto di voto, conferendogli una delega scritta e firmata; ogni socio/a può al massimo ricevere due (2) deleghe.
- 3) È data facoltà ai/le soci/e di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.
- 4) In prima convocazione l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno (50%+1) degli/le associati/e aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le associati/e aventi diritto di voto intervenuti/e o rappresentati/e.
- 5) Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
- 6) In ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo, le votazioni in Assemblea – ordinaria e straordinaria – avvengono a scrutinio palese. Fanno eccezione le votazioni per l'elezione delle cariche sociali, per le quali l'Assemblea può disporre lo scrutinio segreto.

Articolo 18

- 1) L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i/le liquidatori/trici.
- 2) Le delibere in prima convocazione sono valide:
 - a. per le modifiche statutarie alla presenza minima dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei/le soci/e aventi diritto di voto e con il voto della maggioranza dei/le presenti;
 - b. per lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli/le associati/e aventi diritto di voto.
- 3) Le Assemblee straordinarie sono valide in seconda convocazione in presenza di almeno un terzo più uno/a ($\frac{1}{3}+1$) dei/le soci/e aventi diritto di voto intervenuti/e o rappresentati/e, e le delibere siano assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei/le soci/e presenti.

Articolo 19

- 1) L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del/la Segretario/a è eseguita dal/la Presidente dell'Assemblea.
- 2) Nel caso di Assemblee convocate ai sensi dell'Art. 16, comma 3, lettera "b" del presente Statuto, o per rinnovo delle cariche sociali a seguito di revoca del mandato o voto di sfiducia del Presidente dell'Associazione, queste devono essere presiedute da una persona designata dall'Assemblea stessa.
- 3) Tutte le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritti nel Libro dei Verbali di Assemblea, entro quindici (15) giorni l'approvazione sono pubblicizzati ai/le soci/e con l'esposizione nella sede sociale, oppure con la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Associazione, per dieci (10) giorni.

Elezione delle cariche sociali

Articolo 20

- 1) Entro venti (20) giorni dalla naturale scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del/la Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo e del/la Revisore/a, quando presente.

Articolo 21

- 1) Tutti/e i/le soci/e con capacità di agire, ovvero le persone non associate quando previsto, per i/le quali non sussistano caratteri di incompatibilità ed esclusione, possono candidarsi per una delle cariche sociali in rinnovo.
- 2) Le candidature vanno presentate in forma scritta, anche via fax o per posta elettronica, a decorrere dalla data di convocazione dell'Assemblea ed entro due (2) giorni dall'adunanza, specificando la carica per la quale si intende concorrere.
- 3) In fase di voto, ogni socio/a potrà esprimere: una (1) sola preferenza per la carica di Presidente; massimo due (2), quattro (4) o sei (6) preferenze per il Consiglio Direttivo, in funzione di quanto stabilito dall'Assemblea di cui all'Art. 16, comma 1, lettera "c" del presente Statuto; massimo una (1) preferenza per il/la Revisore/a, quando presente.
- 4) In fase di spoglio, sono considerati nulli i voti ossia le schede contenenti un numero difforme di preferenze rispetto a quanto previsto oltreché i nominativi di soggetti con compresi nell'elenco dei/delle candidati/e.

Consiglio Direttivo

Articolo 22

- 2) Il Consiglio Direttivo, compresa la figura del Presidente, è composto da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7) componenti dispari scelti fra i/le soci/e in relazione ai/le quali non sussistano cause di incompatibilità ed esclusione. Il numero dei/le componenti viene stabilito dall'Assemblea elettiva.
- 3) I/le componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.
- 4) Il Consiglio elegge al suo interno il/la Vice-Presidente, il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a quando previsto.
- 5) Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente non meno di quattro (4) volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo ($\frac{1}{3}$) dei/le componenti.
- 6) La convocazione è eseguita a mezzo lettera da consegnare o spedire, anche attraverso la posta elettronica, SMS od altri strumenti di messaggeria mobile, non meno di quattro giorni prima dell'adunanza.
- 7) Le sedute possono svolgersi in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione o in via telematica, e sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le componenti oppure, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti/e i/le suoi/e componenti.
- 8) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei/le presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del/la Presidente.
- 9) Tutte le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a ovvero dal/la consigliere/a preposto/a alla verbalizzazione.
- 10) Quando ciò risulti necessario, il Consiglio Direttivo stabilisce con decisione unanime a chi conferire la rappresentanza legale dell'Associazione.
- 11) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il Bilancio di esercizio annuale e le relazioni correlate;
- c. opzionalmente, redigere il Bilancio di previsione;
- d. predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare;
- e. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- f. deliberare circa l'esclusione degli/le associati/e;
- g. nominare il/la responsabile della protezione dei minori ex art. 33, co. 6, D.lgs 36\2021;
- h. nominare i/le responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- j. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi/e componenti.

Articolo 23

- 1) Nel caso in cui per morte, dimissioni, revoca del mandato - la revoca avviene per votazione a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo durante una riunione dello stesso - voto di sfiducia da parte dell'Assemblea o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i/le non eletti/e, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
- 2) Ove non vi siano candidati/e che abbiano le caratteristiche di cui sopra, il Consiglio proseguirà carente dei/le sue componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alla nomina dei/le consiglieri/e mancanti, i/le quali resteranno in carica fino alla scadenza naturale dei/le componenti sostituiti/e.
- 3) Ove, per qualsiasi motivo, decada allo stesso tempo oltre la metà dei/le componenti del Consiglio oppure il/la Presidente dell'Associazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Articolo 24

- 1) Il/la Presidente ha la firma e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed anche in giudizio dell'Associazione.
- 2) Il/la Presidente resta in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile;
- 3) Al/la Presidente è attribuito in via autonoma, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il/la Presidente riferisce circa l'attività compiuta, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
- 4) Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea, quando previsto, e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza allo Statuto e ai Regolamenti, ne promuove la riforma ove necessario.
- 5) In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le sue mansioni vengono esercitate dal/la Vice-Presidente o in subordine dal/la componente del Consiglio Direttivo più anziano/a.

Articolo 25

- 1) Il/la Presidente decade in caso di:
 - a. morte o impedimento permanente;

- b. dimissioni;
 - c. decadenza di oltre la metà dei/le componenti del Consiglio Direttivo, come da art. 23, comma 3, del presente Statuto;
 - d. revoca del mandato o voto di sfiducia da parte dell'Assemblea.
- 2) In caso di decadenza, il/la Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo anticipato delle cariche sociali dirigenziali entro dieci (10) giorni dalla data di decadenza e l'adunanza dovrà avere luogo non oltre i successivi venti (20) giorni dalla data di convocazione, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
 - 3) In caso di decadenza di cui al comma 1, lettere "a" del presente articolo, spetta al/la Vice Presidente o in subordine al/la Consigliere/a più anziano/a convocare l'Assemblea, curando nel frattempo le attività di ordinaria amministrazione.

Revisore/a

Articolo 26

- 1) Il/la Revisore/a è nominato dall'Assemblea dei/le soci/e nel caso si prefigurino l'obbligatorietà dello stesso, come previsto dall'art 30 D.Lgs 3 luglio 2017 n° 117, e dura in carica 4 anni.
- 2) Il Revisore può essere nominato anche tra i/le non soci/e e deve essere un professionista indipendente e qualificato in grado di assolvere pienamente alla funzione in parola.
- 3) Quando presente, il/la Revisore/a esercita le seguenti funzioni:
 - a. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b. esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) Il/la Revisore/a può:
 - a. partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e alle Assemblee sociali;
 - b. in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - c. chiedere agli organi dirigenti dell'Associazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Incompatibilità ed esclusioni

Articolo 27

- 1) Non possono ricoprire cariche sociali ovvero concorrere per le stesse, coloro che ricoprono qualsiasi carica in altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima:
 - a. Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - b. Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica o Ente di Promozione Sportiva Paralimpica riconosciuti dal CIP.
- 2) Non possono inoltre ricoprire cariche sociali ovvero concorrere per le stesse coloro che: ricoprono le medesime cariche in altre Associazioni aventi finalità simili, ad esclusione del/la Revisore/a quando presente; abbiano subito condanne passate in giudicato per delitto doloso; abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un (1) anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva Nazionale ovvero Disciplina Sportiva

Associata; abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a un (1) anno inflitte dal CIP o da una Federazione Sportiva Paralimpica ovvero Disciplina Sportiva Associata Paralimpica; siano sottoposti a provvedimenti di esclusione in corso così come dagli Artt. 10 e 11 dello Statuto.

Libri Sociali - Pubblicità e trasparenza degli atti

Articolo 28

- 1) L'Associazione adotta i seguenti Libri Sociali: Libro Soci/e; Libro Verbali di Assemblea; Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
- 2) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. I Libri Sociali e tali documenti, conservati presso la sede dell'Associazione, devono essere messi a disposizione dei/le soci/e per la consultazione. I/le soci/e avranno diritto in ogni caso di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

TITOLO VII – Scioglimento

Articolo 29

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un/a liquidatore/trice, scelto/a anche fra i/le non soci/e. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII – Clausola Compromissoria

Articolo 30

- 1) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli/le associati/e, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale. Quando non diversamente disposto dalla normativa, esso sarà composto da tre (3) arbitri/e, di cui due (2) da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il/la terzo/a di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il/la Presidente del Tribunale competente per sede di eseguire la nomina del/la terzo/a arbitro/a.

TITOLO IX – Norme transitorie e finali

Articolo 31

- 1) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.
- 2) Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o

migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

- 3) In presenza di scadenze temporali di mandato diverse delle cariche del/lla Presidente e del Consiglio Direttivo al momento dell'adozione del presente Statuto, alla prima scadenza di una andrà rinnovata anche l'altra.

Il presente Statuto si compone di n° 31 articoli disposti su 12 pagine.

Approvato dall'Assemblea dei/Ile soci/e nella seduta del xx xxxxx xxxxx.

Il/la Segretario/a dell'Assemblea

Il/la Presidente dell'Assemblea
